

**STATUTO****Titolo I****COSTITUZIONE – SEDE – DURATA DELLA SOCIETA'**

**Art. 1** – E' costituita, ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs. 30.12.92 n. 502, così come modificato dall'art. 10 D.Lgs. 229/99, una Società per azioni denominata:

**"COQ. S.p.A."**.

**Art. 2** – La Società ha sede in Omegna.

**Art. 3** – La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2031.

**Titolo II****OGGETTO**

**Art. 4** – La Società ha per oggetto la gestione della Struttura Ospedaliera denominata "Madonna del Popolo di Omegna", di proprietà dell'A.S.L. VCO – Regione Piemonte.

**Art. 5** – La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale. Essa può, altresì, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società o Ditte aventi scopi affini o analoghi.

E' fatto espresso divieto per la società epigrafata di stipulare contratti di appalto o subappalto con soggetti terzi non soci aventi ad oggetto la fornitura di opere e servizi direttamente connessi con l'assistenza alla persona così come espressamente previsti e disposti dall'art. 10 lett. E) D.Lgs. 229/99.

Sono altresì espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le operazioni di carattere finanziario rivolte al pubblico e per le quali la legge prevede speciali requisiti od autorizzazioni.

**Titolo III****CAPITALE SOCIALE**

h

Re

O

**Art. 6** – Il capitale sociale è di 250.000,00 (duecentocinquantamila) Euro, rappresentato da n. 500 (cinquecento) azioni ordinarie del valore nominale di 500,00 (cinquecento) Euro. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ognuna dà diritto ad un voto.

**Art. 7** – Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento su deliberazione dell'assemblea dei soci e sarà riservato a questi il diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi possedute.

La maggioranza societaria è riservata all'A.S.L. VCO – Regione Piemonte nella misura minima del 51% (cinquantuno per cento) delle azioni e non potrà mai essere inferiore a tale soglia percentuale.

In caso di trasferimento di azioni, il socio che intende alienare le proprie azioni o gli eventuali diritti di opzione a terzi, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata A.R. agli altri soci, indicando il promesso acquirente ed il prezzo di cessione, le modalità di pagamento e le garanzie di vendita.

Entro 60 (sessanta) gg. da quello in cui è pervenuta la comunicazione, ciascun socio, in proporzione alle azioni possedute, potrà esercitare la prelazione, inviando lettera raccomandata A.R. al socio offerente e per conoscenza agli altri soci.

Ciascun socio, sempre in proporzione alle azioni possedute, potrà riservarsi di acquistare le eventuali azioni non optate da altri soci.

Resta inteso che, a tutela del socio offerente, le prelazioni saranno efficaci solo se interesseranno il totale delle azioni offerte.

Ove entro il termine per l'accettazione, non fossero pervenute più risposte per l'acquisto del totale di quanto offerto, il socio offerente, potrà alienare le azioni offerte ai terzi indicati nell'offerta, al prezzo ed alle condizioni ivi indicate, nel periodo di quattro mesi dalla data dell'offerta.

Ove entro il termine per l'accettazione fossero pervenute risposte per l'acquisto totale di quanto offerto, il trasferimento avverrà a favore dei soci esercitanti, in proporzione delle azioni da loro possedute, al prezzo ed alle condizioni indicate nell'offerta, entro i 30 (trenta) gg. successivi alla fine del termine per l'accettazione.

Il pegno sulle azioni deve essere preventivamente comunicato agli altri soci mediante raccomandata A.R. ed è consentito solo a condizione che il diritto di voto sia riservato al



socio e il creditore pignoratizio prenda atto ad ogni effetto del diritto di prelazione spettante agli altri soci.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di trasferimento dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, al trasferimento dell'usufrutto o della nuda proprietà delle azioni ed infine al trasferimento a titolo gratuito.

Dei vincoli stabiliti nel presente articolo deve essere fatta menzione sui certificati rappresentanti le azioni della Società.

**Art. 8** – I versamenti sulle azioni sono richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione della Società nei termini e con le modalità che riterrà convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, maggiorato di tre punti, fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 Cod. Civ.

**Art. 9** – La qualità di socio, comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

**Art. 10** – La Società può emettere obbligazioni al portatore e nominative in conformità alle prescrizioni di legge.

**Art. 11** – I soci potranno finanziare la Società e la Società potrà acquisire fondi, con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito che sotto altra forma nei limiti e con i criteri stabiliti dalla legge.

#### **Titolo IV**


#### **ASSEMBLEA**

**Art. 12** – L'assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto sociale, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

**Art. 13** – L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove purché in Italia.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e nei casi previsti dalla legge.



L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi e con le modalità previste dall'art. 2367 c.c.

**Art. 14** – La convocazione dell'assemblea avviene mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere, ai sensi dell'art. 2366 c.c., il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

**Art. 15** – Per l'intervento alle assemblee è richiesto il deposito delle azioni con le modalità stabilite dall'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 c.c.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci o terzi che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società, né società controllate o amministratori, sindaci e dipendenti di queste. E' ammessa la possibilità per i soci di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

1. devono essere assicurate comunque:
  - a. la individuazione di tutti i soci partecipanti in ciascun momento del collegamento;
  - b. la possibilità per ciascuno dei soci partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente la propria opinione, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
2. l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

**Art. 16** – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona scelta dai soci presenti.



Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea e da un notaio nelle assemblee straordinarie, sempre comunque in conformità dell'art. 2375 c.c.

Spetta al Presidente dell'assemblea, constatare il diritto di intervento nell'assemblea, anche per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega.

**Art. 17** – L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

In caso di parità di voti la proposta viene respinta.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, ove delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti con le maggioranze previste dall'art. 2369, 3° comma, C.C.

**Art. 18** – L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due/terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale.

## **Titolo V**

### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 19** – La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, di cui due designati secondo la vigente normativa dall'Amministrazione titolare della partecipazione pubblica, compreso il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, la cui elezione è riservata all'assemblea. Il terzo membro svolge le funzioni di Amministratore Delegato. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per il componente non dipendente dell'Amministrazione pubblica è fatta salva la possibilità di autorizzazione dell'Assemblea.



Gli Amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili di società concorrenti né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi.

Al consigliere scelto quale Presidente spetterà, all'interno del Consiglio, un unico voto.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, ai sensi dell'art. 2385 CC, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quello rimasto in carica deve convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 20** – Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della società.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale oppure ovunque in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Quando ne è richiesto da un consigliere o dal Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente deve procedere alla convocazione in un termine non maggiore di giorni quindici da quello della richiesta.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio saranno inoltrati anche ai Sindaci effettivi con lettera raccomandata oppure per posta elettronica certificata al rispettivo indirizzo PEC



contenente l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione contenente l'ordine del giorno urgente potrà essere effettuata per posta elettronica o fax agli amministratori e sindaci in un termine non maggiore di tre giorni lavorativi da quello della richiesta.

**Art. 21** – E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In tal caso:

1. devono essere assicurate comunque:
  - a. la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun momento del collegamento;
  - b. la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente la propria opinione, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;
2. la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, il voto del Presidente ha lo stesso valore di quello degli altri consiglieri.

**Art. 22** – Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione della Società, salvo i limiti previsti dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio può nominare un Comitato esecutivo, Consiglieri delegati, Direttori generali, Direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 cod. civ., il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di consigliere delegato, potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza; i Consiglieri delegati sono scelti tra quelli proposti dalla parte privata.

**Art. 23** – La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, al vice Presidente.



Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro mandato.

## **Titolo VI**

### **COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 24** – Il Collegio sindacale, i cui compiti sono fissati dalla legge, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più sindaci, si applica l'art. 2401 c.c. Qualora la Società non faccia ricorso al mercato dei capitali e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

## **Titolo VII**

### **BILANCIO E UTILI**

**Art. 25** – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e provvede a comunicarlo ai Sindaci almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci, alla cui approvazione sarà sottoposto.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ed, in ogni caso, in considerazione delle particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, tenuto in considerazione, in particolare, il fatto che la società opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale nei cui confronti viene svolta la maggior parte dell'attività con la conseguente necessità di attendere la consuntivazione degli enti pubblici di riferimento per la migliore determinazione dei propri componenti di reddito, l'assemblea potrà essere





convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le ragioni della dilazione saranno indicate anche nella relazione sulla gestione.

**Art. 26** – Gli utili netti, risultanti dal bilancio, dedotta la parte da assegnare alla riserva legale a norma dell'art. 2428 c.c., saranno distribuiti tra i soci, salvo che l'assemblea, nei limiti della legge, non ne stabilisca in tutto o in parte una diversa destinazione.

## **Titolo VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 27** – Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

## **Titolo IX**

### **COMPETENZA GIUDIZIARIA**

**Art. 28** – L'Autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni insorgibili fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

## **Titolo X**

### **DISPOSIZIONE GENERALE**

**Art. 29** – Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.TO IN ORIGINALE DA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ NOTAIO

